

Numero
2798

aa

0

Bellinzona
1 giugno 2022

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Raoul Ghisletta
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione n. 17.22 del 2 febbraio 2022 Quelle notti di picchetto non pagate negli istituti sussidiati ticinesi

Signor deputato,

prima di entrare nel merito della sua interrogazione si ritiene doveroso formulare la seguente premessa.

Il tema del lavoro notturno e dei picchetti è regolato dalla Legge federale sul lavoro del 13 marzo 1964 (LL) e dal contratto collettivo per il personale occupato nelle Istituzioni sociali del Cantone Ticino (versione 1° gennaio 2018).

Come ben ricordato dal testo dell'interrogazione la LL fa distinzione, per quanto riguarda i picchetti prestati in istituto, tra personale socio-educativo e altre figure (in particolare, per ciò che concerne gli istituti sociali, il personale curante).

In considerazione del fatto che la LL non si applica né agli educatori, né ai sorveglianti giusta l'art. 3 lett. e) LL, non risulta possibile riconoscere a queste categorie professionali, come tempo di lavoro, l'intero tempo messo a disposizione ai sensi dell'art. 15 b. cpv. 1 dell'Ordinanza 1 concernente la Legge sul lavoro del 10 maggio 2000.

Il contratto collettivo di lavoro del settore ha quindi ripreso i principi enunciati a livello federale specificandoli e dettagliandoli nell'applicazione. Ne consegue che, per il personale socio-educativo, i picchetti effettuati al domicilio dell'operatore vengono retribuiti con un'indennità di fr. 2.50/ora, mentre rientrano nel tempo di lavoro ordinario la trasferta in istituto e l'intervento effettivamente svolto.

I picchetti svolti in istituto vengono retribuiti fr. 4.50/ora e quale tempo di lavoro ordinario viene considerato l'intervento effettivamente svolto.

La differenza con il personale infermieristico riguarda i picchetti in istituto nel cui caso, per queste figure professionali, l'intero tempo messo a disposizione viene conteggiato quale tempo di lavoro. Questa è quindi la differenza sostanziale prevista dalla LL e ripresa

a livello cantonale, dunque non di legislazione ma di concertazione tra istituti e sindacati nell'ambito del contratto collettivo di lavoro.

È di particolare importanza segnalare che il contratto collettivo prevede una compensazione conseguente a questa differenza di trattamento tra figure professionali. Infatti, nell'inquadramento salariale, al personale socio-educativo, rispetto a quello infermieristico, viene riconosciuta una classe supplementare.

Per fare un paragone con due altri settori, il contratto collettivo delle case anziani, la cui conformazione del personale ha un'impronta più medicalizzata, rimanda alla LL e, pur riconoscendo importi differenti, presenta anch'esso una distinzione tra picchetto in istituto e a domicilio. Per quanto riguarda l'Ente ospedaliero cantonale e il suo regolamento, la cosiddetta "guardia", paragonabile ai picchetti in sede degli istituti sociali, non esiste più. Il personale che svolge picchetti in istituto viene, conformemente alla legislazione, retribuito per l'intero tempo messo a disposizione mentre per il picchetto a domicilio, pur con specificità sul tragitto e importi differenti, vale lo stesso principio degli istituti sociali, ovvero che il tempo di lavoro retribuito corrisponde all'intervento effettivamente svolto più un'indennità di picchetto.

Il contratto di prestazione tra Cantone e istituti sociali non entra in questo livello di dettaglio poiché, sui principi del modello basato su costi standard e dell'autonomia degli istituti, stabilisce una percentuale sulla massa salariale dedicata alla retribuzione dei picchetti, differenziata secondo il tipo di categoria di istituto.

Ciò significa che il finanziamento pubblico non deriva dall'esatto numero di ore di picchetto notturno e indennità pagate. Questo sistema è analogo a quanto utilizzato nell'ambito della formazione per la quale ogni istituto riceve una percentuale sulla massa salariale da gestire in autonomia.

I picchetti non sono quindi oggetto di revisione da parte degli Uffici di riferimento che pertanto non dispongono di cifre dettagliate.

Nel merito delle singole domande poste rispondiamo come segue:

1. In quali istituti sussidiati si ritrova questo tipo di picchetto notturno in istituto, che non è integralmente remunerato come tempo di lavoro?

I contratti di prestazione stipulati dal Cantone con le istituzioni sociali prevedono picchetti, per quanto riguarda il settore della disabilità, nelle case con occupazione (medicalizzate e non) e nelle case senza occupazione.

A queste vanno aggiunti gli istituti per minorenni con disabilità e i centri educativi per minorenni.

2. Quanti sono gli educatori e i sorveglianti occupati in istituto che sono penalizzati da questo sistema?

Lo scrivente Consiglio non ritiene pertinente parlare di “penalizzazione” ma di differenze fra il settore sanitario e quello degli istituti sociali, richiamando le motivazioni esposte nella premessa come pure la modalità di compensazione adottata nel contratto collettivo di lavoro di quest’ultimo.

Nel merito della domanda informiamo che le case con occupazione non medicalizzate del settore regolato dalla Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi (LISPI) sono 23 mentre le case senza occupazione sono 11. A questi vanno aggiunti 4 istituti per minorenni che hanno presa a carico residenziale e 19 centri educativi per minorenni.

Sulla base dei dati a disposizione, si stima che il personale educativo e i sorveglianti che svolgono picchetti in ambito LISPI corrisponda all’incirca a 170 unità, mentre nel settore dei centri educativi per minorenni é di ca. 200 unità.

3. Quante sono le ore non pagate in base a questo sistema?

Nella premessa sono state evidenziate le motivazioni alla base delle differenze fra i due settori oggetto dell’interrogazione come pure la forma di compensazione adottata nel contratto collettivo di lavoro degli istituti sociali. Si ritiene dunque che la risposta sia da ricondurre ad una valutazione globale che non può essere ridotta ad una differenza fra ore pagate e non.

Come indicato in precedenza, si segnala come il meccanismo del contratto di prestazione e i dati in possesso dei servizi cantonali non permettano di quantificare le ore di picchetto svolte da personale socio-educativo e sorveglianti.

Una raccolta di queste informazioni risulterebbe molto onerosa e in contrasto con i principi alla base dell’attuale sistema di finanziamento che, in linea con la libertà gestionale prevista dai contratti di prestazione, non prevede una raccolta e una verifica di questo tipo di informazioni nell’ambito del processo di contrattualizzazione (definizione di preventivo e consuntivo).

4. Quanto costerebbe pagare tutte queste ore?

Si rimanda alla risposta 3.

5. Intende prevedere un finanziamento cantonale per riconoscere tutte o parte delle ore di picchetto.

Il Consiglio di Stato ritiene che il contratto collettivo di lavoro del settore rappresenti un valido riferimento per stabilire i parametri di riconoscimento e finanziamento degli enti.

Per la determinazione dei contributi globali erogati agli istituti sociali i servizi cantonali fanno riferimento ai costi del personale stabiliti nel contratto collettivo di lavoro. Pur non essendo i parametri di riconoscimento delle ore di picchetto vincolati al contratto collettivo, il sistema attuale è giudicato adeguato, a maggior ragione considerato che a monte vi è una Legge federale (LL) a cui poter fare riferimento.

Il Consiglio di Stato è consapevole dello stretto legame fra le condizioni di lavoro del personale e la qualità delle prestazioni erogate ed è dunque particolarmente sensibile alle condizioni di lavoro del personale che si occupa della popolazione più vulnerabile.

Lo scrivente Consiglio guarda con favore a possibili accordi tra le parti sociali che possano migliorare ulteriormente le condizioni del personale e invita la Commissione paritetica degli istituti sociali a monitorare la situazione e a contribuire costantemente allo sviluppo positivo del contratto collettivo in essere.

Parimenti i servizi cantonali competenti sono disponibili per seguire da vicino i lavori della citata Commissione e analizzare la compatibilità finanziaria, giuridica e organizzativa degli adeguamenti concordati fra le parti sociali.

Il tempo impiegato per l'elaborazione alla presente risposta ammonta complessivamente a ca. 2 ore.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Claudio Zali

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch)
- Ufficio degli invalidi (dss-ui@ti.ch)
- Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (dss-ufag@ti.ch)